



Decreto Dirigenziale n. 197 del 18/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE MINERARIA PER MARNE DA CEMENTO "TREMASULO", NEI COMUNI DI PIETRASTORNINA, S. ANGELO A SCALA E GROTTOLELLA, TUTTI IN PROVINCIA DI AVELLINO. SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- a. che il Settore Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania, (di seguito indicato Settore), con decreto dirigenziale n° 59/AGC 15 Settore 12 del 21/11/2007, ai sensi del R.D. 1443/27 e del D.P.R. 382/94, accordò alla società "EDILCAVA DI BARTOLINI ERMANNINO" (di seguito indicata società) la concessione mineraria per marne di cemento, denominata "Tremasulo", ricadente nel territorio della Provincia di Avellino, nei comuni di Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala e Grottolella, per la durata di anni venti e un'estensione di ettari 394,79;
- b. che a seguito di indagine penale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il 25/01/08 con atto Proc. n. 360/08 Reg.g.n.r.Noyi del 24/01/08, dispose il sequestro giudiziario della documentazione della pratica de qua;
- c. che la società, per l'insorgere di tre contenziosi, tutt'ora pendenti, innanzi al TAR Campania- Salerno, non ha mai iniziato i lavori relativi allo sfruttamento della miniera e con nota del 19/11/2009, acquisita dal Settore il 24/11/2009 e protocollata il 01/12/2009 al n. 1040613, chiese la sospensione del termine di decorrenza della concessione unitamente alla possibilità di non corrispondere il canone annuo e l'imposta regionale, evidenziando anche che <<il complesso delle situazioni verificatesi costituisce factum principis impeditivo del godimento del bene oggetto della concessione mineraria>>;
- d. che quest'ultimo concetto fu ribadito dalla società nella nota del 31/03/2010, acquisita dal Settore il 02/04/2010 e protocollata il 07/04/2010 al n. 300956, nella seguente conclusione: <<pur non essendo stata notificata alla scrivente società e a codesta Regione, titolare del bene minerario, alcuna sospensione della concessione, da parte del Tar e ritenendo che allo stato, di fatto, le opposizioni sopra richiamate sono l'impedimento per l'esercizio della concessione....>> ;
- e. che il Settore, come si evince dalla nota n. 426907 del 17/05/2010, notificata alla società il 21/05/2010 con AR 13838518596, di fatto condivise l'assunto sopra citato;
- f. che la società, con nota del 14/01/2011 acquisita in pari data e protocollata il 27/01/2011 al n. 65039, chiese l'intervento del Settore per ottenere l'occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori di coltivazione e, convocata sulla questione, per le vie brevi convenne sull'opportunità di attendere l'esito dei giudizi prima di dare avvio alle procedure propedeutiche all'inizio dei lavori di coltivazione;

PRESO ATTO:

- a. che il Tar Campania con ordinanza N. 500/2012 REG.PROV.COLL., notificata al Settore in data 28/03/2012, ha rinviato per il prosieguo all'udienza pubblica del 13 dicembre 2012 per chiarimenti tecnici da fornire a cura dei c. t. u.;
- b. che con atto di invito stragiudiziale del 15/05/2012, acquisito al n. 370302 in pari data, la società ha sollecitato l'istanza di cui al punto "f" della premessa affinché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 19, 31, e 32 del R.D. 1443/1927, si desse corso all'occupazione d'urgenza;
- c. che il Settore, con nota n. 493569 del 27/06/2012, ha comunicato i motivi ostativi (art. 29 L.R. 1/2008, art. 10 bis L. 241/90 s.m.i.), assegnando 30 gg. di tempo per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

RILEVATO che la società ha fatto pervenire, con nota del 9/7/2012 acquisita dal Settore il 18/7/2012 e protocollata il 19/7/2012 al n. 556757, le motivazioni per le quali ritiene non debba procedersi al rigetto dell'istanza in questione.

CONSIDERATO che, all'esito delle attività istruttorie, tali motivazioni sono risultate tutte non accoglibili per le ragioni che si procede ad esporre:

- a. l'argomentazione attinente la mancata sospensione dell'efficacia da parte del T.A.R. Campania – Salerno e la conseguente validità del titolo concessorio quale atto valido ed efficace, da portarsi ad esecuzione con l'emanazione dei decreti di occupazione d'urgenza, non tiene conto di quanto disposto dal TAR CAMPANIA SALERNO nell'ordinanza n. 500/12M; infatti, eventuali modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi potrebbero costituire, in tale fase, un'arbitraria ingerenza nelle attività di indagine tuttora in corso;
- b. per quanto riguarda <<il tenere in sospensione una vicenda amministrativa>> non si tiene conto che è stata la società a chiedere la sospensione del termine di decorrenza della concessione e il Settore ha di fatto condiviso (lettera "c" e lettera "e" della premessa).

CONSIDERATO, altresì, che è necessario prendere atto della sospensione, sin qui operata di fatto, dell'efficacia della concessione, per il motivo già indicato alla precedente lettera "a", e pertanto con nota n. 590793 del 31/07/2012, notificata alla società il 16/08/2012 con AR 14752197285, il Settore ne ha comunicato l'avvio del procedimento specificando, inoltre, che i due procedimenti, rigetto dell'istanza di occupazione d'urgenza e sospensione dell'efficacia della concessione, sarebbero stati unificati.

RILEVATO che la società non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover prendere atto della sospensione dell'efficacia della concessione e rigettare la richiesta di occupazione d'urgenza.

VISTI:

- a. Il R.D. n°1443 del 29/07/1927 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. Il DPR 18/04/1994, n°382 e successive modificazioni e integrazioni;
- c. Il Decreto Legislativo 624/96 in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavori minerari;
- d. Il Decreto Legislativo 96/99 in materia di delega alle Amministrazioni Provinciali della Polizia Mineraria;
- e. gli artt. 32 e 34 del decreto Legislativo 112/98 e successive modificazioni di delega alle Regioni delle funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie per la coltivazione delle sostanze minerali, risorse geotermiche ed anidride carbonica;
- f. La Delibera n. 4422 del 26/09/01 con la quale la Giunta regionale ha attribuito, fra l'altro, al Settore 03 dell'A.G.C. 12, attualmente Settore 12 dell'A.G.C. 15, le funzioni di cui sopra.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Concessioni acque minerali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia della concessione;

2. di rigettare la richiesta di occupazione d'urgenza, pervenuta dalla ditta "EDILCAVA" di Bartolini Ermanno, Cod. Fisc. BRTRNN52E14A228L con sede in Altavilla Irpina (AV), Contrada Tufara, CAP 83011, in qualità di titolare della concessione denominata "Tremasulo", ricadente nel territorio della Provincia di Avellino, nei comuni di Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala e Grottolella, con istanze del 14/01/2011 acquisita in pari data e protocollata il 27/01/2011 al n. 65039 e del 15/05/2012, acquisita al n. 370302 in pari data.
3. entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
4. il presente decreto sarà notificato alla ditta "EDILCAVA" di Bartolini Ermanno e in copia trasmesso:
 - 4.1. all'Assessore Regionale con delega alle Miniere;
 - 4.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 4.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 4.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 4.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 4.6. a tutti gli enti invitati ai lavori della conferenza di servizi tenuta per il rilascio della concessione mineraria.

Il Dirigente del Settore
Ing. Sergio Caiazza